

Roma, 20 febbraio 2026

Prot. D26/1195

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, di seguito il **"Codice"**.

Considerato che

- mediante il servizio di telefonia mobile il Fondo ha inteso garantire a Presidenza, Direzione e Responsabili del Fondo un servizio a canone fisso che preveda, in continuità alle condizioni attualmente applicate: *i)* traffico voce nazionale e in *roaming* UE illimitato, con ottima copertura su tutto il territorio nazionale; *ii)* traffico dati almeno pari a 150 GB mensili; *iii)* *mobile device* di ultima generazione in noleggio; *vi)* garanzia *all risk* applicata sui *mobile device* noleggiati;
- in considerazione della prossima scadenza del servizio di telefonia mobile, inclusivo del traffico voce e dati e della fornitura in noleggio di *mobile device*, il Fondo ha l'esigenza di garantire la prosecuzione del servizio, anche alla luce di possibili nuovi e maggiormente vantaggiosi piani tariffari applicabili e costi di noleggio offerti;
- dall'analisi della documentazione associata alla Convenzione "Telefonia mobile 9" di Consip, attualmente attiva ed affidata a "Vodafone Italia S.p.A." (ora "Fastweb S.p.A."), il profilo "*Premium BPP*" risulta il solo rispondente alle esigenze del Fondo in quanto comprensivo, per singola utenza, di traffico voce nazionale illimitato, di GB illimitati e di un *mobile device* "*premium*" in noleggio;
- il profilo "*Premium BPP*" di cui alla Convenzione "Telefonia mobile 9" è stato temporaneamente sospeso su autorizzazione della stessa CONSIP considerata l'impossibilità di attivare tutti i servizi associati, comprensivi del noleggio di *mobile device*;

- il Fondo, come per il precedente affidamento, può beneficiare delle condizioni particolarmente vantaggiose legate alla Convenzione stipulata con “Telecom Italia S.p.A.” da uno degli associati fondatori: tale Convenzione è attualmente in corso di ridefinizione mediante una negoziazione, resasi possibile anche in funzione del numero di utenze complessivamente gestite e di confronti tariffari tra i principali Operatori di mercato;
- i tempi necessari alla chiusura della nuova Convenzione e ad una conseguente valutazione delle condizioni nella stessa praticate da parte del Fondo non consentono di garantire la continuità del Servizio in esame (CIG n. A026026CF6), tenuto conto della prossima scadenza delle linee mobili attivate sul Contratto in essere, perfezionatosi in data 11 gennaio 2024 (Prot. n. D24/120);
- la regolare prosecuzione del Servizio, limitatamente alle linee mobili in scadenza, è dunque da ritenersi indispensabile, nelle more della valutazione delle condizioni previste dalla nuova Convenzione in corso di ridefinizione, a garanzia dell’operatività delle linee mobili attualmente attive per il Fondo ed in uso a Direzione, Responsabili e Presidenza;
- il Fondo ritiene, pertanto, per le ragioni complessivamente sopra esposte ragionevole ed indispensabile mantenere in essere, prorogandone la durata, il Contratto esistente (Prot. n. D24/120 CIG n. A026026CF6), attraverso attivazione di una proroga tecnica ai sensi art. 120, comma 11 del Codice per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi, limitatamente alle linee mobili in scadenza.

Ritenuto e considerato che

- per le motivazioni sopra esposte, è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/120) con la società “Telecom Italia S.p.A.”;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale in relazione alle linee mobili attive che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D24/120);
- la proroga è disciplinata dall’art. 120, comma 11 del Codice che recita: *“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”*;
- nel rispetto del recente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082) il Fondo ha valutato la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti per il ricorso alla proroga tecnica, mediante applicazione della normativa *ratione temporis* vigente, ovvero, l’art. 120, comma 11 del Codice, quale strumento eccezionale da utilizzarsi nelle more della conclusione della nuova procedura, rilevandosi

a carattere inderogabile e prioritario il mantenimento dell'operatività delle linee mobili attualmente in uso al Fondo.

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare la prosecuzione del Servizio in essere (CIG n. A026026CF6) nelle more della valutazione delle condizioni previste dalla Convenzione in corso di definizione con l'associato fondatore, per la conseguente finalizzazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- il ricorso alla proroga tecnica, ex art. 120, comma 11 del Codice, è la soluzione ritenuta più idonea al soddisfacimento delle attuali esigenze del Fondo;
- la società "Telecom Italia S.p.A.", per le vie brevi, è stata informata della volontà e necessità, da parte del Fondo, di attivare la proroga tecnica in suo favore e dell'applicazione, nel merito, degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Contratto in essere (Prot. n. D24/120);
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, nelle more della conclusione della procedura per l'affidamento diretto di pari Servizio, condizionata dalla valutazione delle condizioni previste da Convenzione in corso di stipula con uno degli associati fondatori;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato, da esercitarsi, entro la scadenza prevista per il bimestre di fatturazione di riferimento, con rinuncia espressa della "Telecom Italia S.p.A.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c., qualora intervenga l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento prima della scadenza così come prorogata;
- il corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga, alle condizioni definite con "Telecom Italia S.p.A." nel Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/120), è pari ad € 1.281,00 (milleduecentoottantuno/00) al netto di IVA di legge, corrispondente al valore dei canoni mensili dovuti per le linee mobili attive per il periodo di proroga predetto. L'importo indicato trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2026 di adeguato impegno di nel Capitolo "Attività di Gestione", sottovoce "AG3.1.2 – Utenze e servizi". Tale impegno sarà riclassificato, nel rispetto delle "Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" adottate con D.D. n. 8 del 9 gennaio 2026 e del relativo Allegato 3.1, nelle seguenti voci e sottovoci di spesa: voce "AF3 – Spese generali", sottovoce "AF3.1.2 – Utenze e servizi";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come da orientamento espresso dall'ANAC, "*quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario*".

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice, del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D24/120) per l’erogazione del “servizio di telefonia mobile, inclusivo del traffico voce e dati e della fornitura in noleggio dei mobile device”, con la società “Telecom Italia S.p.A.” (C.F./P.IVA: 00488410010), con sede legale in piazza Adriano Olivetti, n. 1 - 20139 Milano (MI), agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente in essere, nelle more della conclusione della procedura di affidamento diretto da realizzarsi ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Codice;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D23/133), funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio limitatamente alle linee mobili, è concessa per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, da determinarsi su ciascuna linea mobile attiva in funzione della relativa data di attivazione;
3. il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 2 (due) mesi, con rinuncia espressa della “Telecom Italia S.p.A.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’art. 1671 c.c., qualora intervenga l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, in adesione alla nuova Convenzione stipulata con l’associato fondatore e/o in adesione ad altra offerta più vantaggiosa, prima della scadenza così come prorogata;
4. che il corrispettivo complessivo per il suddetto periodo di proroga, tenuto conto delle condizioni contrattuali in essere, è di importo complessivo massimo pari ad € 1.281,00 (milleduecentoottantuno/00) al netto di IVA di legge, corrispondente al valore dei canoni bimestrali dovuti per le sole linee mobili per il periodo di proroga predetto;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione presidenziale del 21 novembre 2023 (Prot. n. D23/12408), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma del conseguente Atto di proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

1 documenti verificati con successo

0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate 1 firma sul documento Telecom Italia S.p.A. - Determina proroga - Telefonia.pdf.p7m

- APRI CARTELLA
- ESTRAI
- VISUALIZZA IL FILE
- REPORT
- CHIUDI DETTAGLI

	Firma: PAOLO ARENA	24.02.2026	16:01:40 (UTC)		
firma annidata	verificato con successo	parzialmente verificata	non verificata		